

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI**

(Chiarimento)

PROT. n° P24/4113 sott. 149

Roma, 03 luglio 2007

OGGETTO: Distributore di gasolio agricolo - Ditta XXXX XXXX. - XXXXX - Strada per XXXX nc. XX.

Con riferimento al quesito indicato in oggetto, si concorda con il parere fornito da codesta Direzione Regionale VV.F..

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette il quesito pervenuto attraverso il Comando VV.F. di Pavia, volto a chiarire il corretto inquadramento dell'attività descritta ai fini degli obblighi di prevenzione incendi.

Trattasi di serbatoio interrato di gasolio agricolo con capacità < 25 mc ad uso di azienda svolgente attività di lavori agricoli meccanizzati conto terzi.

Ad opinione dello scrivente l'impianto descritto risulta compreso al punto 18 dell'elenco allegato al D.M. 16/02/1982, in quanto:

- l'esenzione della richiesta di c.p.i. per distributori di carburanti ad uso agricolo o l'eventuale classificazione come deposito di carburante ai sensi della L.C. P322/4113 del 9 marzo 1998 riguarda i contenitori-distributori mobili conformi al D.M. 19/03/1990;
- il serbatoio non può essere considerato semplice deposito di gasolio in quanto dotato di dispositivo di erogazione.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesto Ministero.

Parere del Comando

Si inoltra il quesito posto dalla signora XXX XXX in merito alla assoggettabilità dell'attività svolta al controllo di prevenzione incendi.

La ditta individuata alla Camera del Commercio come impresa artigiana di tipo in individuale è dotata di un distributore ad uso privato composto da un serbatoio interrato inferiore a 25 m3 e da una colonnina distributrice con contaltri.

La ditta, entrando in contraddizione, ha comunicato di aver tolto il dispositivo contaltri, e quindi chiede, di non essere considerata distributore, e poi sottintende la presenza del dispositivo per l'ottemperanza degli obblighi fiscali.

La ditta in pratica utilizza dei mezzi agricoli di proprietà per lavori agricoli conto terzi.

Con tali premesse la ditta ritiene di non essere soggetta a controllo di prevenzione incendi in quanto in possesso di un deposito di gasolio di capacità inferiore a 25 m3 per uso agricolo, svolgendo la ditta attività agromeccanica.

A parere dello scrivente Comando la ditta è soggetta in ogni caso ai controlli di prevenzione incendi in quanto:

1) se la colonnina distributrice è munita di contaltri si configura l'att. 18 del DM 16/02/82 in quanto per esse non viene escluso l'uso privato;

2) se non è munita di contaltri si configura l'att. 15 in quanto il serbatoio ha una capacità superiore a 0,5 m3 e non può essere considerata azienda agricola in quanto, come detto in precedenza, la ditta è individuata come impresa artigiana, individuale per lavori agricoli conto terzi.

La ditta ritiene di poter essere considerata azienda agricola in virtù del D. Lgs 27/05/2005 n. 101 che annulla l'attività agromeccanica e quella agricola, esonerabile al richiedere l'autorizzazione al Sindaco del Comune interessato.

Lo scrivente Comando è del parere che la ditta si fa soggetta a controllo di Prevenzione Incendi in quanto lo stesso decreto non l'esonera dagli adempimenti della Prevenzione Incendi.

Si allegano:

- 1) nota della ditta
- 2) copia iscrizione Camera Commercio.

(Si omettono gli allegati. N.d.R.)